

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2023
Scadenza versamento in acconto 16/06/2023 –
Scadenza versamento in saldo 18/12/2023

AVVISO

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'IMU dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti **la prima il 16 Giugno e la seconda il 18 Dicembre 2023**, (poiché il 16 dicembre è sabato, il pagamento del saldo slitta al primo lunedì lavorativo successivo).

Con la Deliberazione n. 6 del 04/05/2023 sono state approvate/confermate le aliquote Imu di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6,00 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	10,60 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	10,60 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60 per mille
Terreni agricoli	8,70 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	10,60 per mille
Altri immobili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Beni "merce"	0,00 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, **entro il 16 giugno 2023**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Consiglio comunale. Il mancato, parziale e/o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi di legge.

- È soggetto passivo il possessore di immobili, intendendosi per tale, il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
- È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
- Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
- A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
- Per il calcolo dei mesi dell'anno (*nei quali si è protratto il possesso*) si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni dei quali è composto il mese stesso. Il giorno del trasferimento dell'immobile è sempre computato a carico del soggetto

acquirente e l'imposta dovuta per il mese del trasferimento è sempre a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso dovessero risultare uguali a quelli del cedente.

- In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento. Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

Novità!

- L'art. 3, comma 1, del Decreto-legge n. 198/2022 (c.d. decreto "Milleproroghe") ha differito ulteriormente al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 (relativa all'anno 2021).
- Entro lo stesso termine deve essere presentata anche la dichiarazione IMU 2023 (relativa all'anno 2022).

Novità!

- Ai sensi dell'art. 1, comma 759 lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2019¹, sono esenti, a decorrere dal 1° gennaio 2023, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...".

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (D754) mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali.

CODICI TRIBUTI IMU	TIPOLOGIA	BENEFICIARIO	CODICE CATASTALE
3912	IMU - Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze	QUOTA COMUNE	D754
3914	IMU – Terreni	QUOTA COMUNE	
3916	IMU - Aree fabbricabili	QUOTA COMUNE	
3918	IMU - Altri fabbricati	QUOTA COMUNE	
3925	IMU – Immobili di categoria D	QUOTA STATO	
3930	IMU – Immobili di categoria D	QUOTA COMUNE	

Informazioni

Regolamento Imu, Delibera di approvazione delle tariffe e modulistica sono disponibili sul sito comunale all'indirizzo: <https://www.comune.fragagnano.ta.it/index.php/aree-tematiche/tributi/imu#>

Dalla Sede Comunale, 16.05.2023

L'UFFICIO TRIBUTI

¹ Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197